



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

## ORIGINALE

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 DEL 27/11/2025

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) ALIQUOTE ANNO 2026. - CONFERMA**

L'anno 2025 addì 27 del mese di Novembre convocato per le ore 17.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta straordinaria di seconda convocazione.

**All'appello risultano:**

<i>Consiglieri e Consigliere</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri e Consigliere</i>	<i>Presente</i>
Cau Fabrizio	No	Dessì Giuseppe	Si
Frongia Pietro	Si	Frau Luigi	Si
Beniamino Garau	Si	Lilliu Susanna	No
Cabras Silvia	No	Magi Francesco	Si
Caruso Luigi	Si	Meloni Gavino	Si
Congiu Francesco	Si	Nasca Michele	No
Corda Silvano	Si	Piano Stefano	No
Coronas Maria Lucia	Si	Piga Beniamino	No
Cugis Erica	No	Puddu Maria Bernadette	Si
Demuru Efisio	No	Serrelli Rita	Si
Dessì Francesco	No		

**Presenti 12**

**Assenti 9**

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Marras Gianluigi;

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Felicina Deplano;

Il Presidente del Consiglio, Magi Francesco, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Corda Silvano, Frongia Pietro, Dessì Giuseppe;

La seduta è trasmessa in diretta streaming per consentire la pubblicità della stessa;



Il Presidente del Consiglio Comunale Magi F., introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) ALIQUOTE ANNO 2026. - CONFERMA" e invita il Consigliere Congiu F. ad illustrarlo;

- A seguito dell'illustrazione il Consigliere Congiu F., in qualità di Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Organizzazione, Programmazione e Risorse", riferisce che la Commissione da lui presieduta si è espressa favorevolmente;

Il Presidente del Consiglio, preso atto che non vi sono richieste d'intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione di seguito formulata:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, i quali rispettivamente prevedono, da un lato che "... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. ...", e dall'altro che "... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali...".

**VISTO** l'art. 1, comma 11, del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, successivamente modificato dall'art. dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che "... (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo...";

**VISTO** l'art. 11, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a mente del quale "... L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento ...".

**VISTO** l'art. 1, comma 751, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ai sensi del quale "... Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,



*n.917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ...".*

**RICHIAMATE:**

- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 40 del 31/05/2022 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ✓ la deliberazione n. 89 del 05/12/2023 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216, con effetto dal 01.01.2024 sono state previste aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11, comma 1, del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000,00	0,60
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,65
Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,79
Oltre € 50.000,00	0,80

senza alcuna soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale;

- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/04/2025 con la quale sono state confermate anche per l'anno 2025 le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche Irpef;

**RITENUTO** opportuno, con l'obiettivo di garantire invarianza di gettito, di confermare ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, in funzione degli scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11, comma 1, del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, aggiornati con le modifiche apportate dall'art. 1, comma 2, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, già vigenti per l'anno 2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216, aliquote flessibili in funzione dei seguenti scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000,00	0,60
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,65
Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,79
Oltre € 50.000,00	0,80

senza alcuna soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale;

**QUANTIFICATO** presuntivamente in € 1.952.997,00 il gettito minimo dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.lgs n. 118/2011;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;



**VISTO** l'art. 1, comma 751, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ai sensi del quale "... (...) Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n.296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**VISTO** il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

**VISTO** l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a mente del quale: *"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce..."*

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del Settore N. 3 Gestione Entrate Tributarie e Extra Tributarie in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

**ACQUISITO** il parere favorevole della Responsabile del Settore n. 7 Servizi Finanziari, Programmazione, Bilancio in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

**DATO ATTO CHE** non occorre acquisire specifico parere dell'organo di revisione sulle deliberazioni delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'articolo 174 del TUEL (parere Ministero dell'Interno –Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale; confermato dalla sentenza del TAR Puglia, sezione Lecce, n. 339 del 29/07/2014) e che d'altronde l'art. 239, c. 1, lettera b), punto 7, TUEL richiede il parere specifico sui soli atti regolamentari di applicazione dei tributi locali;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**Il Presidente del Consiglio**, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento all'ordine del giorno:

- Consiglieri presenti: n.12
- Voti Favorevoli: n.11
- Astenuti: n. 1 (Corda S.)

**VISTO** l'esito della votazione suindicata,

### **DELIBERA**

1. **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2026, le aliquote dell'addizionale Comunale all'IRPEF approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/04/2025 secondo il seguente prospetto:



Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000,00	0,60
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,65
Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,79
Oltre € 50.000,00	0,80

senza alcuna soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale;

1. **DI QUANTIFICARE** presuntivamente in € 1.952.997,00 il gettito derivante dalla conferma delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
2. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011
3. **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.360 del 1998 entro il termine del 20 dicembre 2025, affinché le modifiche abbiano effetto dal 1° gennaio 2025.



COMUNE DI CAPOTERRA

---

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE  
D.ssa Felicina Deplano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Magi Francesco

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

LA SEGRETARIA GENERALE  
D.ssa Felicina Deplano

---



**Firmato Digitalmente**